

VaDeMeCum
sulle modalità e sulle preclusioni relative
allo svolgimento di attività lavorative extra-istituzionali

PREMESSA DEONTOLOGICA "I pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98 della Cost.) per preservare le proprie energie e per tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Tale principio subisce una deroga per i dipendenti in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e viene mitigato in presenza di condizioni specifiche autorizzate dall'Ente di appartenenza. Tali Autorizzazioni costituiscono il provvedimento amministrativo con cui il Comandante/Direttore dell'Ente rimuove un limite posto dalla legge per l'esercizio di un diritto e, quindi, concedendo tale Autorizzazione significa che sono stati verificati i presupposti per la sua concessione, si certifica che l'esercizio di tale diritto non sia pregiudizievole per l'interesse della Pubblica Amministrazione e che è avvenuto con modalità e termini previsti dalla legge. Prima di concedere un'Autorizzazione ci si deve porre la domanda: l'attività che mi si chiede di autorizzare è veramente autorizzabile?

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
1	ASSOCIAZIONI	si, ma	L'appartenenza ad un'associazione in qualità di mero associato, in quanto espressione di diritti della personalità, NON NECESSITA DI COMUNICAZIONE . Tuttavia, nel caso si ravvisi l'ipotesi di attività gestoria e/o di rappresentanza o attività lavorativa, anche gratuita (es. in un'associazione sportiva o ONLUS), deve essere comunicata all'Ente di appartenenza (Circolare Persociv prot. n. 11932 del 14/02/2006 paragrafo 3). Inoltre, se l'appartenenza all'associazione è correlata ad un compenso, deve essere autorizzata (Circolare Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n.3 paragrafo 6).

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
2	ATTIVITA' AGRICOLA	<i>si</i>	L'attività agricola è l'unico tipo di attività che il legislatore non ha incluso in quelle vietate. Tuttavia, può essere autorizzata solo nel caso in cui si tratti di attività del singolo, di partecipazione in società agricole a conduzione familiare e purchè l'impegno richiesto sia modesto e non abituale e continuato durante l'anno. E' POSSIBILE anche la titolarità di Partita IVA agricola, previa AUTORIZZAZIONE dell'Ente di appartenenza, da utilizzare, tuttavia, solo per vendere direttamente i prodotti della terra (olive, uva, cereali etc...) e non il risultato della loro trasformazione (olio, vino, farina etc...). Però, se l'impegno richiesto sia abituale o continuato durante l'anno il dipendente verrebbe a qualificarsi come imprenditore agricolo e, pertanto, l'attività non sarebbe Autorizzabile (circolare Persociv n. 11932 del 14/02/2006).
3	ATTIVITA' ARTIGIANALE INDUSTRIALE COMMERCIALE PROFESSIONALE	<i>no</i>	E' VIETATO l'esercizio di attività industriale, commerciale, professionale e artigiana (art. 60 T.U. 3/57); il dipendente può però essere autorizzato a svolgere delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo (durata non superiore a 30 gg. nell'anno solare o a 216 ore, con un compenso entro i 5.000 euro). In assenza di uno dei citati requisiti non si avrà la collaborazione occasionale ma il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) o il lavoro autonomo "tout court" (in caso di più prestazioni abituali) entrambi non autorizzabili.
4	ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI E RICREATIVE	<i>si</i>	Costituiscono libera estrinsecazione della sfera privata per cui possono essere svolte previa COMUNICAZIONE all'Ente di appartenenza, sempre che non si configurino quale professione, industria o commercio o, comunque, come attività lavorative in senso stretto. In tal caso, infatti, soggiacciono ai precitati limiti della collaborazione occasionale (30 giorni o 216 ore nell'anno e soglia dei 5.000 euro) e della richiesta di Autorizzazione all'Ente di appartenenza.

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
5	ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO	<i>no</i>	E' VIETATO lo svolgimento di attività extra-lavorativa di tipo subordinato sia alle dipendenze di altra P.A. (l'art. 65 del T.U. 3/57 vieta il cumulo di impieghi pubblici) che di un datore di lavoro privato (art. 60 T.U. 3/57). La natura dell'attività per la quale si chiede l'Autorizzazione va accertata in concreto dall'Ente, a prescindere da quanto dichiarato dal dipendente.
	CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE	<i>si</i>	Un'ECCEZIONE alla regola generale del DIVIETO di svolgimento di un'altra attività di lavoro subordinato è costituito dal contratto di lavoro intermittente, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione "su chiamata" (vedi R.D. 6.12.1923 n.2657 ma, in ogni caso, restano fermi i limiti temporali di 30 giorni o 216 ore all'anno e quelli relativi alla soglia dei 5.000 euro annui, nonché la necessità della Autorizzazione). Inoltre, l'Autorizzazione deve prescrivere che nel contratto di lavoro intermittente sia specificato che il dipendente pubblico non potrà mai in nessun caso garantire la piena disponibilità e che, quindi, non potrà percepire alcuna indennità di disponibilità (D.L.vo 276/2003, art. 35 lett. "b" e "c").
6	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	<i>no</i>	L'art. 5 comma 3 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 recita: "L'esercizio dell'attività di mediazione è INCOMPATIBILE: a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
7	ATTIVITA' DI AGENTE E DI RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO	<i>no</i>	L'art. 74 Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recita: "L'iscrizione nel ruolo di Agente e di rappresentante di commercio E' INCOMPATIBILE con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici".
8	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	<i>si</i>	L'Attività di volontariato (es. Protezione Civile, C.R.I., Soccorso Alpino, Volontario V.V.F.F.) è considerata meritevole di tutela dall'ordinamento. Pertanto, se gratuita o con la previsione di un mero rimborso spese, SI PUO' SVOLGERE previa comunicazione all'Ente di appartenenza.
9	ATTIVITA' SPORTIVO - DILETTANTISTICHE	<i>si</i>	La Legge n. 289/2002 stabilisce che i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa COMUNICAZIONE all' Ente di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente indennità e rimborsi. Non è richiesta l'Autorizzazione, a meno che non si tratti di attività remunerate; rientra in questa casistica anche l'esercizio di attività di arbitro.

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
10	CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO	<i>no</i>	<p>Il lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile alla realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso (D.L.vo 276/2003 art. 61 e ss.). La realizzazione di un programma, di un progetto o di una sua fase, rispetto alla quale il prestatore si obbliga a conseguire il risultato pattuito, comporta, generalmente, un impegno rilevante se caratterizzato dalla continuità dell'azione e, quindi, con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative all'attività che il dipendente della P.A. deve rendere, con carattere di esclusività, a favore dell'Ente di appartenenza. Pertanto, l'assunzione di tale tipo di incarico E' INCOMPATIBILE CON LO STATUS DI DIPENDENTE PUBBLICO (pag. 4 del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.182 del 18.11.2003).</p>
11	INCARICHI	<i>si, ma</i>	<p>La Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 1997 para 6 specifica che "non è modificata la disciplina delle autorizzazioni quando si tratti di incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche (ad es.: commissione tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza)". Quindi continuerà ad applicarsi la disciplina generale sull'incompatibilità nel pubblico impiego (art. 60 T.U. 3/57).</p>
	INCARICHI CONFERITI DA ALTRE P.A.	<i>no, ma</i>	<p>Le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre P.A. senza la previa Autorizzazione dell'Ente di appartenenza dell'interessato (art. 53, comma 5 D.L.vo n. 165/2001).</p>
	AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	<i>no, ma</i>	<p>Tale attività ove svolta in maniera professionale è vietata. Tuttavia, può essere svolta, previa autorizzazione, quando l'impegno riguardi la cura dei propri interessi, ovvero si tratti del PROPRIO CONDOMINIO (Circolare Persociv n.0011932 del 14/02/2006).</p>

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
	CONSULENZA TECNICA DI PARTE	<i>si, ma</i>	L'esercizio dell'attività di consulente tecnico di parte è consentito, per SINGOLE CONSULENZE, esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione. Quindi valgono i limiti noti 30 giorni, 216 ore e 5.000 euro annui.
	CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO	<i>no, ma</i>	La prestazione del consulente tecnico integra un servizio espletato nell'esercizio abituale del lavoro autonomo, tant'è che il C.T.U. viene nominato tra i professionisti iscritti negli appositi albi. Al dipendente pubblico è fatto divieto di iscriversi all'albo dei C.T.U., poiché tra i requisiti per l'iscrizione è richiesto di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale. Tuttavia, l'Ente potrà concedere l'Autorizzazione, qualora il dipendente venga incaricato dalla P.A., per le sue particolari competenze, sebbene non iscritto all'albo, all'effettuazione di SINGOLE CONSULENZE.

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
	PROFESSORE A CONTRATTO PRESSO LE UNIVERSITA'	<i>si, ma</i>	Le Università possono nominare professori a contratto, per la durata di un anno accademico, per lo svolgimento di corsi integrativi (art.6 legge n.28/1980; art.25 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382). Tali studiosi od esperti possono essere dipendenti pubblici. Se le funzioni di professore a contratto vengono svolte con percezione di un compenso, è necessaria l'AUTORIZZAZIONE. Viceversa, qualora le predette funzioni vengano svolte a titolo gratuito non è richiesta Autorizzazione.
	VICE PROCURATORE ONORARIO	<i>si</i>	L'art. 4 L.12/1941 inserisce i V.P.O. tra gli appartenenti all'Ordinamento Giudiziario. Trattandosi di servizio non professionale e onorario, conferito a seguito di selezione pubblica, non è assimilabile agli incarichi retribuiti o conferiti da P.A. ai quali fa riferimento l'art. 53 D.Lgs.165/01. Quanto al titolo giustificativo delle assenze dovuto all'effettivo svolgimento delle funzioni giurisdizionali onorarie la Risoluzione 8017/10.0.337 del 31.3.88 del Dip.Funz.Pubb. evidenzia che il dipendente chiamato a svolgere funzioni di G.O. durante l'assenza in parola deve essere considerato presente in ufficio. Inoltre, il Dip.Funz. Pubb. ha confermato, con parere 135/CD/2002 del 10.6.02, che "le assenze dal servizio per lo svolgimento, nelle sedi e nei giorni ove sia richiesto dalle funzioni istituzionali, sono da ritenersi assenze per servizio". L'art. 5 c. 6 Decreto 7 luglio 1999 sancisce che non si estendono ai G.O. e ai V.P.O. le incompatibilità dell'art.16 L. 12/1941. Occorre, in ogni caso, acquisire, il NULLA OSTA dell'Ente di appartenenza (che non è una vera e propria Autorizzazione).

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
12	ISCRIZIONE ALL'ALBO	<i>si, ma</i>	<p>La Suprema Corte di Cassazione (S.U.sent. 7417/1998) sancisce l'esistenza di incompatibilità assoluta tra l'iscrizione agli albi professionali e lo status di dipendente pubblico. La Funzione Pubblica, invece, (Circolare 3/1997 e Circolare n.6/1997) ritiene compatibile, salvo divieti espressi (vedasi, per esempio, quanto previsto per l'albo degli avvocati), la mera iscrizione, sempre che quest'ultima non denoti, di per sé, l'esercizio della relativa attività professionale. Comunque, anche in tema di attività professionali, da parte di chi è iscritto all'Albo in ragione delle funzioni professionali svolte alle dipendenze dell'Amministrazione si distingue tra questa ed il compimento di un atto isolato inerente alla professione (Consiglio di Stato, sez. V, 12/07/1957 n. 541), sostenendosi la necessità, per aversi esercizio professionale (assolutamente incompatibile) il compimento di una serie di atti professionali.</p>
	ARCHITETTI E INGEGNERI	...	<p>QUESTIONE FORTEMENTE DIBATTUTA: iscrizione SI, esercizio NO (R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537). L'Ente può, tuttavia, Autorizzare soltanto SINGOLI INCARICHI, prestando attenzione al fatto che l'attività prospettata dal pubblico dipendente non si configuri come attività professionale.</p>
	AVVOCATI	<i>no</i>	<p>DIVIETO ASSOLUTO DI ISCRIZIONE, che si estende anche al lavoratore in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno (legge 25 novembre 2003, n.399).</p>

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
	BIOLOGI, CHIMICI E FISICI	si, ma	L'iscrizione è POSSIBILE ma solo nell'Elenco Speciale - Sezione "E" nel quale vengono iscritti i pubblici dipendenti che non possono svolgere la libera professione extra-moenia, (es. per i Funzionari Specialisti scientifici chimici e biologi). L'Ente può, tuttavia, Autorizzare collaborazioni saltuarie ed occasionali, prestando attenzione al fatto che l'attività prospettata dal pubblico dipendente non si configuri come attività professionale che superi i 30 giorni o le 216 ore o la soglia dei 5.000 euro annui, nè come attività di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa che preveda l'inserimento del dipendente nell'organizzazione di una struttura (pubblica o privata) o quale elemento della coordinazione.
	CERTIFICATORI ENERGETICI	no	Per svolgere tale professione occorre l'iscrizione in un apposito albo e la titolarità di una Partita IVA: l'esercizio di tale attività è VIETATO al dipendente pubblico.
	COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	no, ma	E' VIETATA l'iscrizione nell'elenco ordinario. E' POSSIBILE l'iscrizione nell'Elenco Speciale dei non esercenti la professione (artt. 4 comma 3 e 34 comma 8 del D.L.vo 139/2005).
	GEOLOGI	no, ma	E' VIETATA l'iscrizione nell'elenco ordinario. E' POSSIBILE l'iscrizione nell'apposito Elenco Speciale (Legge 3 febbraio 1963 n. 112 art. 2).

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
	GEOMETRI	<i>no, ma</i>	Art. 7 RD n. 274/29 "Gli impiegati dello Stato e delle altre P.A., ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pur non essendo essi iscritti nell'albo". E' POSSIBILE l'iscrizione in un Elenco Speciale, tuttavia l'attività potrà essere esercitata solo nell'interesse dell'Ente di appartenenza.
	GIORNALISTI	<i>si, ma</i>	E' POSSIBILE l'iscrizione all'albo dei soli Pubblicisti; l'attività è consentita previa comunicazione all'Ente (Legge 3/2/1963 n. 69 - sentenza del TAR Lombardia Sez. I del 12/12/1986 - Circolare Persociv 11932 del 14/02/2006 para 3). Se l'attività è a titolo oneroso necessaria, comunque, dell'Autorizzazione (Circolare Dip.Funz.Pubb. 3/97).
	INFERMIERI E PROFESSIONI SANITARIE	<i>no</i>	DIVIETO di iscrizione all'albo per l'esercizio della LIBERA PROFESSIONE (es. infermieri, radiologi etc...); tuttavia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 43/2006, l'iscrizione all'albo è obbligatoria per quei pubblici dipendenti che svolgono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione per la Pubblica Amministrazione.
	PERITI AGRARI	<i>no, ma</i>	Iscrizione VIETATA (Legge 28/3/1968 n. 434); è POSSIBILE solo l'iscrizione in un apposito Elenco Speciale.
	PERITI INDUSTRIALI	<i>no</i>	DIVIETO di iscrizione (R.D. 11.02.1929 n. 275 art. 7).
	AGROTECNICI	<i>no, ma</i>	VIETATA iscrizione all'albo ma, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6/6/1986 n. 251, gli agrotecnici impiegati dello Stato possono essere iscritti in un Albo Speciale.

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
	PSICOLOGI	<i>si, ma</i>	Possibile ISCRIZIONE CON ANNOTAZIONE sull'albo (L. 56/89 art. 8). L'Ente può Autorizzare collaborazioni saltuarie ed occasionali, prestando attenzione al fatto che l'attività prospettata dal pubblico dipendente non si configuri né come attività professionale che superi i 30 giorni o le 216 ore o la soglia dei 5000 euro, né come attività di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa che preveda l'inserimento del dipendente nell'organizzazione di una struttura (pubblica o privata) o quale elemento della coordinazione.
13	PARTITA IVA	<i>no</i>	VIETATA in quanto necessaria per l'esercizio di un'attività professionale; è consentita, tuttavia, la titolarità di Partita IVA agricola con i limiti sopra evidenziati (Punto 2).
14	PROCACCIATORE D'AFFARI	<i>no, ma</i>	Ai sensi dell'art. 2222 Cod.Civ. è procacciatore d'affari occasionale chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. La Cassazione (Civ. Sez. III, 8 luglio 2010, n. 16147) stabilisce che "anche i procacciatori di affari che svolgono l'attività di intermediazione per la conclusione dell'affare su incarico di parte, devono essere iscritti nell'albo professionale, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione" e, quindi, al dipendente pubblico è VIETATO lo svolgimento di questo tipo di attività.

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
15	REVISORE CONTABILE	<i>si, ma</i>	E' POSSIBILE l'ISCRIZIONE nel Registro dei Revisori Contabili (D.L.vo 88/92), ma non lo svolgimento della connessa attività professionale, tranne nei casi in cui l'incarico sia svolto nei confronti della Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o Società a totale partecipazione pubblica che non perseguano fini di lucro, ma, in tale caso, occorrerà la preventiva Autorizzazione dell'Ente di appartenenza (Circolare Persociv n. 0011932 del 14/02/2006).
16	SOCIETA'	<i>no</i>	E' VIETATA l'accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro (Circolare Persociv n. 11932 del 14/02/2006).
	AGRICOLE	<i>si, ma</i>	La partecipazione in società agricole a conduzione familiare è POSSIBILE, purchè l'impegno risulti modesto, non abituale o continuato (Circolare Dip. Funz. Pubb. n.6 del 18/07/1997). Fattispecie già trattata al Punto 2 e al Punto 14.
	COOPERATIVE	<i>si, ma</i>	La partecipazione a cariche sociali è POSSIBILE a prescindere dalla natura e dall'attività della cooperativa. Nel caso in cui si ricoprano delle cariche sociali o si svolga un'attività all'interno della Cooperativa il dipendente dovrà chiedere l'Autorizzazione (Circolare Dip.Funz.Pubb. n. 6/1997).
	DI CAPITALI (S.r.l - S.p.a - S.a.p.a.)	<i>no, ma</i>	E' VIETATA l'accettazione di cariche o lo svolgimento di attività; è POSSIBILE, senza alcuna Autorizzazione, la partecipazione a titolo di mero socio, (Circolare Persociv n. 11932 del 14/02/2006). E', anche, POSSIBILE senza alcuna Autorizzazione, la partecipazione azionaria (investimenti di capitali) in società di capitali (Circolare Dip.Funz.Pubb. n.6 del 18/07/1997 e Consiglio di Stato sez. IV n.271 del 4 giugno 1985).

	ATTIVITA'	?	COMMENTO
	DI PERSONE (S.a.s. - S.s. - S.n.c.)	<i>no</i>	E' VIETATA ogni forma di attività in tali società. E' POSSIBILE solo la partecipazione in qualità di socio accomandante nella S.a.s. purchè non comporti l'esercizio di attività commerciale, industriale o comunque di tipo gestionali, né (in qualità di socio d'opera) la prestazione di un'attività lavorativa che non si qualifichi come saltuaria ed occasionale (Circolare Persociv n. 11932 del 14/02/2006).
17	VENDITA A DOMICILIO	<i>si, ma</i>	La vendita a domicilio deve essere svolta in forma OCCASIONALE e NON SUBORDINATA e quindi non deve superare i 30 giorni lavorativi o le 216 ore o la soglia dei 5.000 euro annui e deve essere Autorizzata dall'Ente di appartenenza.

VaDeMeCum
sull'Anagrafe delle Prestazioni
e lo svolgimento di attività extra-istituzionali
ADEMPIMENTI E SANZIONI

ADEMPIMENTI

Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa (art. n. 97 della Costituzione), e' stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica **l'Anagrafe delle Prestazioni**, che consiste in un elenco nominativo, da aggiornare annualmente mediante apposite comunicazioni degli Enti che autorizzano i propri dipendenti allo svolgimento di attività extra-istituzionali. In tale elenco nominativo devono essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche (art. 24 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412).

Gli incarichi di cui sopra riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, università, scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale autorizzata dal responsabile del proprio Ente di appartenenza.

Le Pubbliche Amministrazioni che devono effettuare tali comunicazioni sono quelle indicate dal comma 2 dell'art. 1 del D.L.vo. 165/2001 e cioè tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative
2° Reparto - 2° Ufficio - 2ª Sezione

loro consorzi e associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300.

In particolare, per quanto concerne il Ministero della Difesa ogni Ente dovrà contattare la Direzione Generale per il Personale Civile, all'indirizzo anagrafeprestazioni@persociv.difesa.it, per farsi rilasciare le credenziali di accesso. Una volta accreditati, i singoli Enti dovranno autonomamente effettuare la comunicazione dei dati, anche se negativa, accedendo al Portale "Perla PA" rispettando le scadenze previste dalla normativa vigente che vengono così riassunte:

- 1) **entro il 30 aprile di ciascun anno** i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi retribuiti (di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.L.vo. 30 marzo 2001 n. 165) devono comunicare all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, i compensi erogati nell'anno precedente (comma 1 dell'art. 53 cit.);
- 2) **entro il 30 giugno di ciascun anno** le Pubbliche Amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare, in via telematica o apposito supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto;
- 3) **sempre entro il 30 giugno** di ciascun anno le Amministrazioni, che nell'anno precedente **non hanno conferito o autorizzato** incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, **devono dichiarare di non aver conferito o autorizzato incarichi** (comma 12 dell'art. 53, D.L.vo. n. 165 del 2001). Tale comunicazione negativa non deve essere effettuata per gli incarichi di consulenza.

- 4) **entro il 30 giugno di ciascun anno** le Amministrazioni Pubbliche devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti (distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato) i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati ai sensi del comma 11 dell'art. 53 (art. 53, comma 13 D.L.vo. n. 165 del 2001).

Le Amministrazioni sopra citate devono, altresì, **comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza**, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, sempre al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 53, comma 14, D.L.vo n. 165 del 2001).

SANZIONI

In tema di sanzioni, l'art. 53, comma 15, del D.L.vo 165 del 2001 prevede che le Amministrazioni che omettono gli adempimenti relativi alle comunicazioni previste ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

Anche gli Enti Pubblici economici e i soggetti privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per incarichi conferiti e autorizzati, e che omettono la comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi prevista dal medesimo comma 11 sopra citato, **incorrono in una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti** (art. 53, comma 9, D.L.vo. 165 del 2001).

Ad esempio: **l'Entità** per il quale lavora il dipendente pubblico che, a seguito di giusta Autorizzazione può svolgere attività lavorativa extra-istituzionale, ha corrisposto un corrispettivo di € 1.000 a tale dipendente pubblico, **deve comunicare** tale corresponsione all'Ente di appartenenza del dipendente in parola affinché l'Ente medesimo COMUNICHI in via informatica tale cifra al Dipartimento della Funzione Pubblica (tramite le credenziali di accesso richieste all'indirizzo anagrafe_prestazioni@persociv.difesa.it di cui alla procedura a Pagina 15); **qualora l'Entità citata non effettui tale comunicazione pagherà una multa doppia alla Guardia di Finanza**, nella fattispecie di questo esempio € 2.000.